Al DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’ IC Carano-Mazzini di Gioia del Colle (BA)

I sottoscritti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residenti a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.°\_\_\_\_\_\_

genitori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

□ iscritta/o alla classe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

□ non iscritta/o

**DICHIARANO**

**sotto la propria responsabilità**

* di volersi avvalere della facoltà di provvedere all’istruzione del\_\_\_ propri\_\_\_ figli\_\_\_ nel grado corrispondente alla classe \_\_\_\_\_\_ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell’art. 30 della Costituzione e norme derivate tra le quali l’art. 23 del DLgs 62/2017;
* che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del\_\_\_ loro figli\_\_\_ per l’anno scolastico 20\_\_/20\_\_­
* che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al \_\_\_ propri\_\_\_ figli\_\_\_
* che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto dovere dell’istruzione.
* che si impegnano a produrre domanda di ammissione all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge;
* che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al \_\_\_ propri\_\_\_ figli\_\_\_ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva, ovvero l’esame di stato conclusivo di ciclo presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata;
* che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
* di aver ricevuto dalla scuola l’allegato normativo relativo all’istruzione parentale.
* di essere consapevoli che questo Istituto comunicherà al Sindaco la scelta di istruzione parentale effettuata dai genitori/tutori

Gioia del Colle, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ In fede

 Il padre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 La madre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTE PER IL RICHIEDENTE**

**OBBLIGO SCOLASTICO-** L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.

- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.

- DLgs 76/2005 Art. 5: Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni- 1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. 2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono: a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale

**ISTRUZIONE PARENTALE-** L’istruzione parentale è la possibilità da parte dei genitori di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte.

La Costituzione italiana recita appunto così:

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).

Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(…).

**OBBLIGO DI ESAME DI IDONEITA’-** Il Dlgs 62/2017 art 23 dispone: “Istruzione parentale- 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”

**AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO -** Il DM 741 del 2017 art. 3 dispone: (Ammissione all'esame dei candidati privatisti l. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. 3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento. 4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. 5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. 6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.”